

**CITTÀ' di CHIERI**

**(Provincia di Torino)**

**CONVENZIONE TRA LA CITTÀ' DI CHIERI E L'ASSOCIAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

**DECORRENZA:** data firma

**SCADENZA:** 31/12/2028

**COMUNE DI CHIERI**

**codice fiscale 82000210011**

**ASSOCIAZIONE**

**codice fiscale**

**REPERTORIO N.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventicinque addì ..... del mese di \_\_\_\_\_ nel Palazzo Comunale

**P R E M E S S O C H E**

- Con deliberazione n. 245 della Giunta Comunale del 26/11/2025 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la realizzazione del servizio di gestione del Trasporto Sociale per il triennio 2026-2027 e 2028 e con determinazione dirigenziale n. 909 del 04/12/2025 è stato approvato avviso di selezione per la realizzazione del servizio e la presente bozza di convenzione;
- L'Associazione ..... con sede in Chieri - ....., iscritta regolarmente all'Albo delle Associazioni del Comune di Chieri, attraverso il lavoro volontario dei suoi membri, si occupa di erogare servizi gratuiti alla cittadinanza ed è gestita sulla base di principi e valori contenuti nello Statuto.
- L'associazione..... intende promuovere e garantire: attività di "trasporto sociale".

- Con determinazione dirigenziale n. .... è stato assegnato l'impegno di spesa a favore dell'Associazione .....

### **CIO' PREMESSO**

#### **TRA**

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dr. ...., che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Sociali e Politiche del Lavoro, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

#### **E**

L'Associazione ..... rappresentata dal....., nato a ..... il ..... che agisce nel presente, in ottemperanza allo Statuto dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante.

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Chieri e l'Associazione ....., in riferimento a quanto esplicitato in premessa, per contribuire a rendere evidente e valorizzare il progetto "TRASPORTO SOCIALE", hanno ritenuto opportuno concordare lo svolgimento di attività e servizi alla cittadinanza e all'Amministrazione comunale, come indicati nella relazione progettuale presentata dall'Associazione in sede di gara.

#### **Art. 2 – OBIETTIVI E CONTENUTI**

L'associazione ....., attraverso il lavoro volontario dei suoi membri, in ottemperanza allo Statuto, e in relazione al progetto presentato al

Comune di Chieri con prot. n. .... del ....., denominato "TRASPORTO SOCIALE" intende perseguire i seguenti obiettivi:

- di eseguire i trasporti su indicazione dell'Amministrazione Comunale;
- di mettere a disposizione un veicolo adeguato alle finalità del servizio e il personale volontario necessario a garantire i servizi di trasporto nei giorni e orari stabiliti;
- di provvedere alla gestione della prenotazione mediante conferma definitiva nelle 48 ore precedenti lo svolgimento del servizio;
- di prelevare l'utente presso il proprio domicilio, di effettuare il trasporto verso il luogo previsto di attendere e provvedere a riaccompagnarlo a domicilio;
- l'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento del servizio.

Si individua come referente del Comune il funzionario Responsabile dei Servizi Sociali e Politiche del Lavoro.

Si individua come referente dell'Associazione il Presidente pro tempore.

### **Art. 3 – ORGANIZZAZIONE**

L'Associazione ..... provvederà alla realizzazione di quanto indicato nel progetto presentato al Comune di Chieri con prot. n. .... del ..... osserverà le seguenti indicazioni:

- MEZZO DI TRASPORTO: il servizio dovrà essere espletato mediante veicoli messi a disposizione dall'affidataria, in numero sufficiente per l'espletamento del

servizio, in regolari condizioni di funzionalità e manutenzione, con caratteristiche tecniche adeguate ai servizi da prestare, dotati di un numero di posti adeguato in rapporto alle specifiche esigenze del servizio e a rendere confortevole e sicuro il trasporto sui mezzi stessi attraverso l'utilizzo di aria condizionata ed impianto di riscaldamento efficienti. I veicoli dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia assicurativa e fiscale e dovranno essere dotati dei prescritti documenti di circolazione aggiornati con le revisioni generali e secondo le scadenze previste dalla legge. Le polizze assicurative, che dovranno prevedere l'estensione danni alla persona causati ai trasportati, unitamente alle carte di circolazione dei veicoli utilizzati per il servizio, dovranno essere esibite e fornite in copia all'avvio del servizio ed all'inizio di ogni anno o di ogni periodo assicurativo. Le polizze assicurative non potranno portare, per i danni a persone, massimale inferiore a quello stabilito dalla normativa in materia. All'avvio del servizio dovrà essere fornito un elenco ed una descrizione delle attrezzature tecniche che verranno utilizzate per lo stesso – numero di veicoli, marca, modello, targa e titolo di godimento dei medesimi, nonché principali caratteristiche tecniche, avuto riguardo a quanto precisato alla precedente lettera a) del presente paragrafo. Ogni variazione successivamente effettuata sul parco macchine dovrà essere comunicata al Comune entro 15 (quindici) giorni dall'accadimento mediante apposita nota scritta, riportante marca, modello, targa e titolo di godimento, alla quale andranno allegate copia della polizza assicurativa e della carta di circolazione. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la revisione e/o la sostituzione dei veicoli impiegati che non riterrà soddisfacenti dal punto di vista della efficienza e del decoro a suo definitivo giudizio a conclusione di contraddittorio. Tali revisioni o sostituzioni resteranno a carico dell'affidataria. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia e sanificazione ( in ottemperanza alla normativa sanitaria vigente),

il funzionamento di tutti gli impianti presenti, oltre alla presenza di un kit di pronto soccorso.

- ACCOMPAGNAMENTO: presenza di un operatore: - ricevimento del cittadino richiedente o di altro soggetto autorizzato, in ora stabilita, ed aiuto nell'accesso al veicolo; - aiuto alla persona nei periodi di percorrenza al fine di garantire alla stessa la necessaria sicurezza e comfort; - aiuto nella discesa dal veicolo e affidamento agli operatori dei Centri; - aiuto per l'accesso al veicolo e nel periodo di percorrenza del tragitto di ritorno; - aiuto nella discesa dal veicolo e affidamento, in ora stabilita, al familiare o ad altro soggetto autorizzato.

Non è consentito il trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri soggetti, sia trasportati dall'affidataria a titolo privato che in virtù di altri appalti o convenzioni, salvo che ciò non venga concordato dalla Stazione appaltante con altro/i Servizi del Comune e l'affidataria, resasi disponibile, venga preventivamente autorizzata per scritto dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto su richiesta dell'Assistente Sociale.

- VOLONTARI: l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2018, come risulta dalla polizza assicurativa, che deve essere consegnata in copia al competente Servizio Comunale.

I volontari sono tenuti a rispettare rigorosamente le regole del Codice della Strada vigente e ad usare il mezzo con particolare prudenza e diligenza. Il Comune non risponde delle sanzioni comminate per le violazioni del Codice della Strada nell'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 4 - DECORRENZA E DURATA**

La presente convenzione ha decorrenza dalla sottoscrizione della medesima fino al **31.12.2028**. La Convenzione potrà essere prorogata, con provvedimento espresso del Comune, per un periodo di pari durata, ovvero di 30 mesi.

#### **ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

A fronte di quanto precedentemente esposto il Comune di Chieri si impegna a:

- all'accoglimento delle domande, alla valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo, la presa in carico del soggetto richiedente, la data di decorrenza, la cadenza dei trasporti, la durata della concessione del servizio;
- a fornire all'Associazione i nominativi aggiornati e gli indirizzi dei soggetti per i quali viene previsto il servizio;
- all'esercizio delle funzioni di controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico dell'affidataria, sulle prestazioni erogate a livello quantitativo e qualitativo e sul grado di soddisfazione del soggetto assistito e dei propri familiari, attraverso la somministrazione di questionari; - alla verifica finale del servizio in termini di processo e di esito, attraverso la somministrazione ai fruitori del servizio di questionari sul grado di soddisfazione dello stesso;
- ad assegnare un contributo nella misura massima di €.....= annuo, e comunque in misura non superiore al disavanzo effettivo tra entrate e uscite, per la gestione del trasporto sociale dal 01/01/2026 al 31/12/2028. Il contributo concesso sarà erogato annualmente nella misura massima del 90% mediante primo acconto ed il restante 10% dietro presentazione della rendicontazione delle attività svolte da presentare al Comune entro il 31/12 di ogni anno, corredata delle pezze giustificative in base al Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale

generale del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2015 e modificato con D.C.C. n. 44/2016, n. 11/2018, n. 116/2021 e n. 27/2025.

SPESE AMMESSE NELLA RENDICONTAZIONE:

A) - spese per la formazione dei volontari;

- spese telefoniche (telefono dedicato)

- spese manutenzione mezzi di trasporto, manutenzione straordinaria, bolli, assicurazione e costi diversi degli automezzi (revisione, cambio pneumatici, tagliando etc);

B) - spese assicurative per i volontari che prestano attività;

C) spese generali dell'Associazione nella misura massima del 20% delle spese sostenute per il funzionamento dell'associazione, desunta annualmente dai bilanci approvati , nel corso dei 3 anni.

Le spese di cui sopra e in generale le spese da indicare in quota parte saranno rimborsate su presentazione di apposita rendicontazione, come previsto dal Regolamento per la Disciplina dell'Attività Contrattuale Generale del Comune di Chieri approvato con D.C.C. n. 51/2015 e modificato con D.C.C. n. 44/2016, n. 11/2018, n. 116/2021 e n. 27/2025.

**Art. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Il Comune ha facoltà di disporre la risoluzione per inadempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di PEC o di lettera raccomandata A/R e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- Reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella realizzazione dei trasporti;

- Grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza degli automezzi;
- Gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del progetto di gestione del trasporto sociale.

Tale risoluzione non comporterà oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento delle diffida.

2. Le parti possono recedere dalla convenzione liberamente e senza necessità di particolari motivazioni, prima della scadenza del termine di durata, con un preavviso di mesi 3 dalla data di cessazione delle prestazioni, da comunicare all'altra parte con Pec o raccomandata A/R. In tal caso nessun indennizzo è dovuto all'altra parte da colui che esercita detta facoltà. Il recesso non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione, nel periodo precedente il recesso.

#### **ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui il primo è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione.

L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui il Comune è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Il Comune comunque garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme vigenti.

#### **ART. 8 – VARIAZIONI**



Eventuali modificazioni alla presente convenzione dovranno essere approvate per iscritto da entrambe le parti.

#### **ART. 9 – ACCERTAMENTI**

L'Amministrazione Comunale potrà controllare le attività oggetto della presente convenzione per constatarne lo stato di realizzazione.

#### **ART. 10 – NORME GENERALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e la normativa in materia di no-profit, Codice del Terzo Settore – D.lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 11 – REGISTRAZIONE E SPESE**

La presente convenzione, considerata la natura prevalente dei servizi resi dall'Associazione .....al Comune di Chieri, verrà registrata solo in caso d'uso ed è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù dell'art. 82 del disposto Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l' Associazione

Il Presidente

IL DIRIGENTE

dei Servizi Sociali e Politiche del Lavoro